

N. 00688/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01429/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2010, proposto da:
Antonio Varisco, Anita Oboh, rappresentati e difesi dall'avv. Michela
Corbetta, con domicilio eletto presso l'avv. Alessia Arizzo in Milano,
via Campania,5;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Como, Questura di
Como, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento Prot. n. P-CO/L/N/2009/1000933 del
13.05.2010, notificato in data 24.05.2010, con la quale la Prefettura di
Como - Sportello Unico per l'Immigrazione ha disposto il rigetto
della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in data

06.09.2009, del parere non favorevole reso dalla questura di Como ; della Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della pubblica sicurezza- prot. 0001843 del 17.03.2010; ivi compreso il provvedimento del Questore della Provincia di Milano rif. 119819-ID661666/A11/2010 del 26.02.2010, con cui è stato disposto l'allontanamento dal territorio della signora Oboh;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Como;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Como;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Michela Corbetta per il ricorrente; Alessandro Pastorino per l'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus poiché l'art. 1 ter, comma 8, D.L. 78\09 prevedeva la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi pendenti in tema di immigrazione in attesa della definizione della regolarizzazione;

Considerato pertanto che la signora Oboh non doveva essere

sottoposta a procedimento penale per il reato di cui all'art. 14,oma 5 ter, D.Lgs. 286\98;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza ai fini del riesame.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2010

IL SEGRETARIO